

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 331/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 714 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Rodolfo BARRA, del Sig. Davide COMPAGNONI e della MGM CALCIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rodolfo BARRA, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'art. 22 commi 2 e 3 del C.G.S., per avere disputato, nelle fila della Soc. MGM CALCIO ASD, la gara MGM Calcio - Dalmine 2012 del 12/11/15 - Coppa Lombardia 3[^] ctg, in posizione irregolare per squalifica non scontata come da C.U. n. 26 del 22/10/15;

Davide COMPAGNONI, dirigente accompagnatore della società MGM CALCIO ASD, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 22 commi 2 e 3 del C.G.C. e dell'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara MGM Calcio - Dalmine 2012 del 12/11/15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, giusta C.U. n. 26 del 22/10/15, il calciatore BARRA RODOLFO, sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gara malgrado non avessero titolo perché squalificato;

MGM CALCIO ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per l'operato del proprio dirigente, calciatori e/o dei soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rodolfo BARRA, dal Sig. Davide COMPAGNONI e dalla società MGM CALCIO ASD, rappresentata dal Presidente, Sig.ra Angela BIELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Rodolfo BARRA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Davide COMPAGNONI e €600,00 di ammenda per la società MGM CALCIO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio